



Numero di protocollo : AMM12/10/17.030144E

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 12 ottobre 2017

Ill.mi Signori

**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI**

**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA**

via e-mail

L O R O S E D I

**OGGETTO: CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
- MODIFICA AGLI ARTT. 20 e 27 - consultazione on-line**

Illustri Presidenti,

il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, ha deliberato modifiche agli artt. 20 e 27 del Codice deontologico forense.

La relativa consultazione, prescritta dall'art. 35, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dovrà avvenire – ormai come prassi consolidata - per via telematica attraverso la compilazione di un modulo *on line* al quale potrete accedere collegandoVi al seguente link :

<http://www.consigionazionaleforense.it/web/cnf/modifiche-al-cdf>

Si prega di inviare una sola risposta per ogni Consiglio dell'Ordine Avvocati e per ogni Consiglio Distrettuale di Disciplina, esclusivamente attraverso tale modalità e di indicare il nome di un referente per eventuali contatti.

Vi segnalo, in allegato, la relazione di accompagnamento alle modifiche in oggetto e che per la compilazione e l'inoltro del modulo *on.line* è fissato il termine del **10 NOVEMBRE 2017** .

RingraziandoVi per la collaborazione, Vi invio i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea Mascherin

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE MODIFICHE DEGLI ARTT. 20 E 27

DEL CODICE DEONTOLOGICO

La modifica dell'art. 20 si è resa opportuna per ribadire in modo incontestabile il principio della tipicità meramente tendenziale del nuovo codice ad evitare che possa essere inopinatamente posto in dubbio il fatto, peraltro pacifico, che nel nuovo sistema deontologico l'illecito, quand'anche non tipizzato dalla fonte regolamentare, sia compiutamente disciplinato dalla legge e dal Codice Deontologico.

Vengono in rilievo, quanto alla fonte primaria della L. n. 247/2012, sia l'art. 3 c. 2 a mente del quale *“la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.....”*; sia l'art. 3 c. 3 *“l'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal C.N.F.”*; sia l'art. 51 c. 1° *“... le infrazioni ai doveri ed alle regole di condotta della legge e della deontologia sono sottoposte al giudizio...”*, sia l'art. 17 c. 1° lett. h il quale prevede che l'avvocato *“... deve essere di condotta irrepreensibile secondo i canoni previsti dal vigente Codice Deontologico Forense”*.

Tali norme necessariamente si raccordano con quelle del Codice Deontologico che pongono criteri idonei ad individuare ed a sanzionare quelle (ulteriori) condotte di rilevanza disciplinare non espressamente tipizzate nel corpo del codice stesso:

l'art. 4 c. 2°: *“L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso”*;

l'art. 21 che, riaffermando la potestà disciplinare, detta i criteri per la valutazione dei comportamenti e la graduazione delle sanzioni: *“La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa..... avuto riguardo alla circostanze, oggettive e soggettive,nel cui contesto...”*.

L'art. 20: prevedendo che *“la violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli...”* non esauriva il novero delle ipotesi disciplinarmente rilevanti e rimandava a quella tipizzazione - evidentemente parziale perché prevista solo *“in quanto possibile”* - delineata dagli artt. 23 segg. del C.D.

Si è quindi voluto dar rilevanza al fatto che le richiamate norme prevedono criteri specifici, non derogabili, non aleatori e non discrezionali per definire l'inculpazione e farne discendere precisi effetti sanzionatori, con ciò assicurando nell'ambito disciplinare quella garanzia che altrove è data dalla tipicità penalistica.

L'impossibilità di una completa tipizzazione già precedentemente risultava di assoluta evidenza a causa della variegata, e potenzialmente illimitata, casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare che non avrebbe comunque consentito di individuarli a priori e di “catalogarli” con un'elencazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa, sino ad esaurire la gamma delle ipotesi possibili.

Non sarebbe stato legittimo ignorare le positività dell'ordinamento indulgendo a facili enunciazioni di principi etici che, pur del tutto condivisibili in astratto, sarebbero stati di fatto inidonei (per indeterminatezza dell'oggetto) a fondare un diritto positivo deontologico che, lontano dalla fattispecie concreta e quindi privo di una precisa riferibilità ad un evento percepibile, non avrebbe potuto avere cittadinanza in un sistema connotato da afflittività come quella disciplinare.

Tali principi sono stati opportunamente colti dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha già avuto occasione di affermare che *«... il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è*

prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del C.D.) ai quali l'avvocato deve improntare la propria attività fermo restando che anche il tentativo di compiere un atto professionalmente scorretto costituisce condotta lesiva dell'immagine dell'avvocato ed assume rilievo ai fini disciplinari» (SS.UU. sentenza n. 17720/2017).

Ed ancora: «nel nuovo codice deontologico, fondato sulla tendenziale tipizzazione degli illeciti deontologici degli avvocati, tali principi trovano applicazione, in quanto attraverso il sintagma “per quanto possibile”, previsto dall'articolo tre, comma tre, L. n. 247/2012 è possibile contestare l'illecito anche sulla base della norma di chiusura che prevede che “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

Anche con riferimento all'apparato sanzionatorio, ispirato alla tendenziale tipizzazione delle sanzioni, è prevista nel nuovo codice deontologico, entrato in vigore il 16 dicembre 2014, una disciplina analiticamente strutturata negli art. 20 e 21 (ndr 22) che consente di rapportare la sanzione alle condizioni soggettive dell'incolpato e alle circostanze in cui si sono realizzati i fatti contestati» (SS.UU. ordinanza n. 17115/2017)

La giurisprudenza della S.C. altro non ha fatto quindi che ribadire la legittimità di principi già ab origine enunciati, desumibili e comunque connaturati all'ordinamento professionale forense.

La modifica proposta attraverso la riformulazione della lettera della norma mira quindi a ribadire e rafforzare ulteriormente quell'incontestabile principio, cardine di tutto l'ordinamento forense e non solo del codice deontologico, secondo il quale tutto ciò che costituisce violazione da parte di un avvocato della legge o delle regole di comportamento, anche non professionali, assume rilevanza disciplinare a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione nonché dell'immagine della categoria.

Si è ritenuto poi di intervenire anche sull'art. 27 del C.D. onde adeguare il comma 2 al disposto dell'art. 1 comma 141 della L. n. 124/2017 - che ha previsto l'obbligatorietà della forma scritta del c.d. preventivo - cogliendo l'occasione per esplicitare ulteriormente il contenuto del dovere informativo quanto al costo complessivo delle prestazioni.

E ciò non in ossequio ad un precetto normativo rimasto nella sostanza invariato (solo innovato nella forma scritta imposta alla comunicazione) ma nel rispetto di quei doveri di trasparenza, di lealtà e di correttezza che, da sempre, devono caratterizzare la prestazione professionale.

Si è ancora esplicitato, al comma 3 del medesimo art. 27, che la negoziazione assistita - misura urgente di degiurisdizionalizzazione introdotta dalla L. n. 162/2014 - costituisce oggetto di un preciso onere informativo da parte dell'avvocato anche alla luce della particolare rilevanza che il ruolo del difensore assume nella specifica procedura.

Codice Deontologico Forense vigente	Proposta di modifica della Commissione deontologia
<p>Art. 20 - Responsabilità disciplinare</p> <p>La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.</p>	<p>Art. 20 - Responsabilità disciplinare</p> <p>La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri e dalle regole di condotta imposti dalla Legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ex art. 51 c. 1 L. n. 247/2012.</p> <p>Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V, VI del C.D., comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi espressamente</p>

	<p>previste; ove non riconducibili, comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 52 lett. c e art. 53 L. n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 del Codice Deontologico.</p>
<p>Art. 27 – Doveri di informazione</p> <p>1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.</p> <p>2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.</p> <p>3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>Art. 27 – Doveri di informazione</p> <p>1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.</p> <p>2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.</p> <p>3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.</p> <p>(Omissis)</p>